

IMPOSTE SUL REDDITO

Il modello 730 al rush finale

di **Luca Mambrin**

Ormai siamo **prossimi** alla **definitiva scadenza** per la **presentazione del modello 730** ed è quanto mai opportuno fare chiarezza in merito alle **tempistiche di presentazione** e alle **modalità dei rimborsi**, anche alla luce delle ultime indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto ricordiamo che il DPCM del 3 giugno 2014 ha disposto la proroga nella presentazione dei modelli 730, in particolare prevedendo che:

- **i contribuenti possono presentare il modello 730/2014 e il modello 730-1** entro il **16 giugno 2014** (la scadenza era stata dapprima fissata al 31 maggio) ad un CAF - dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo;
- i CAF - dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale provvedono:
 1. entro il **24 giugno 2014** (la scadenza era stata dapprima fissata al 15 giugno), a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
 2. entro il giorno **8 luglio 2014** (dapprima fissata al 1 luglio 2014), a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.

Tra le principali **novità** relative alla presentazione del modello 730, vi è senza dubbio la possibilità anche per i soggetti che nel 2014 si trovano a **non aver un sostituto d'imposta** che possa effettuare le operazioni di conguaglio, di poterlo presentare, **sia in presenza di un debito che in presenza di un credito**. Sul punto, la recente [R.M. 57/E/2014](#), ha dato alcuni chiarimenti fornendo a titolo esemplificativo **un'elencazione di soggetti che possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio sulla retribuzione, ovvero contribuenti:

- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprenda almeno i mesi di giugno e luglio;
- con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;

- con rapporti di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.

Se **da tali dichiarazione emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o Professionista):

- **trasmette telematicamente la delega di versamento** utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (previa delega alla trasmissione del contribuente);
- in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente**, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione, oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Si ricorda che comunque i versamenti devono essere effettuati **nei termini ordinari** previsti per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno d'imposta 2013, quindi entro il prossimo **16 giugno 2014** o con la maggiorazione dello 0,4% entro il **16 luglio 2014**.

Nel caso in cui dalla dichiarazione dovesse emergere **un credito i rimborsi sono eseguiti direttamente dall'amministrazione finanziaria**, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate **le coordinate del suo conto corrente** bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto; la **richiesta di accredito** può essere effettuata **online** tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il **rimborso è erogato con metodi diversi** a seconda della somma da riscuotere:

- **per importi inferiori ad € 1.000**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere **il rimborso in contanti**;
- **per importi pari o superiori ad € 1.000** il rimborso viene eseguito con **l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia**.

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, come previsto dai commi da 586 a 589 dell'art. 1 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) entro il mese di dicembre (**oppure entro sei mesi**

dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei **controlli preventivi, anche documentali**, sulla spettanza **delle detrazioni per carichi di famiglia** in caso di **rimborso complessivamente superiore a € 4.000** (anche per i 730 presentati con sostituto d'imposta), e/o nel caso in cui questo sia determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. **Il rimborso** che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo **viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate**.

Sul punto, il recente **comunicato stampa** dell'agenzia delle entrate del **10 giugno 2014**, ha precisato che solo una parte dei rimborsi del modello 730 superiori a 4.000 euro (stimati dalla stessa agenzia in circa 100.000 persone, meno dello 0,5% dei 18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730) sarà sottoposta a **controllo preventivo** da parte dell'Agenzia delle Entrate, ovvero solamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore ad euro 4.000 euro sia determinato anche **da detrazioni per familiari a carico** (e non da assegni per il coniuge separato) o **da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**. I rimborsi superiori a 4.000 euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, **subiranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico** (non assegni per il coniuge) oppure **crediti riportati dalla dichiarazione dell'anno precedente**, e questo a causa delle diverse frodi intercettate dall'agenzia. Infine viene precisato che i rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate **non più tardi del mese di ottobre**, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità.